



Unione Novarese 2000

Via Roma, 16 - 28010 Caltignaga (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.652114 - Fax (+39)0321.652896
Codice Fiscale: 94039790038 - Partita IVA: 01894130036
E-Mail: segreteria@unionenovarese2000.it
Posta Elettronica Certificata: unione@pec.unionenovarese2000.it
Web: <http://www.unionenovarese2000.it>



Briona



Caltignaga



Fara Novarese

UNIONE NOVARESE 2000

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 23/09/2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Rapporti con i cittadini

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

- Art. 3 - Definizione delle entrate
- Art. 4 - Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate

TITOLO III DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

- Art. 5 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 6 - Trattamenti agevolati
- Art. 7 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

TITOLO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 8 - Forme di gestione
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 10 - Scelte delle azioni di controllo
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Poteri dell'Ente
- Art. 13 - Attività di liquidazione delle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie
- Art. 14 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra - tributarie
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 17 - Compensazione
- Art. 18 - Interessi

TITOLO V ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

- Art. 19 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 20 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 21 - Dilazione e sospensione di pagamento

TITOLO VI ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 22 - Tutela giudiziaria
- Art. 23 - Autotutela
- Art. 24 - Interpello del contribuente

TITOLO VII
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 25 - Ravvedimento operoso

TITOLO VIII
PROCEDURE E MODALITA' D'ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26 - Principi generali
Art. 27 - Ambito di applicazione
Art. 28 - Competenza
Art. 29 - Avvio del procedimento
Art. 30 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
Art. 31 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 32 - Atto di accertamento con adesione
Art. 33 - Perfezionamento della definizione
Art. 34 - Effetti della definizione

TITOLO IX
SANZIONI

Art. 35 - Disposizioni sanzionatorie
Art. 36 - Sanzioni in materia di riscossione tributi
Art. 37 - Determinazione dell'entità della sanzione
Art. 38 - Concorso di violazioni e continuazione
Art. 39 - Irrogazione della sanzione
Art. 40 - Cause di non punibilità
Art. 41 - Riduzione della sanzione

TITOLO X
MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 42 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 43 - Definizione di irregolarità tributaria
Art. 44 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente
Art. 45 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze
Art. 46 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Disposizioni finali
Art. 48 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento detta alcune regole disciplinanti le entrate dell'Ente, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che ha dettato l'ambito e le regole in cui si circoscrive la potestà regolamentare in materia di entrate da parte di Comuni e Province e che, per analogia, può essere considerato il principale riferimento per la regolamentazione delle entrate da parte di un'unione di comuni, e nel particolare dell'Unione Novarese 2000, comprendente i Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese.

2. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, le entrate dell'Unione, mentre continuano ad applicarsi i rispettivi regolamenti comunali per quanto attiene le entrate dei singoli Comuni seppur gestite dall'Unione.

3. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

5. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali per il buon andamento dell'attività dell'Ente e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Ai fini del presente regolamento, per Ente si intende l'Unione Novarese 2000.

Art. 2

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche informatici, ritenuti idonei a renderli accessibili a tutti i soggetti interessati.

3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche ed elettroniche.

4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

5. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

TITOLO II

ENTRATE UNIONALI

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le entrate si distinguono in:

a) Entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza dell'Ente, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime;

b) Entrate extratributarie: sono quelle entrate non ricomprese nella lettera a), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa finanziaria la cui titolarità spetti all'Ente.

2. Il regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Regolamento generale delle entrate e regolamenti delle singole entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate, tributarie ed extra tributarie, dell'Ente. La finalità del presente regolamento e di tutti i regolamenti riguardanti le entrate deve essere il perseguimento di coerenti obiettivi di bilancio, ottimizzati ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il regolamento afferente ciascuna entrata deve disciplinare, coerentemente con quanto previsto dai criteri generali del presente atto, modalità di adozione di tariffe, aliquote e prezzi, nonché il loro adeguamento nel tempo, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico.

3. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione

4. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

5. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate; le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, l'organo competente ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 determina, con apposita deliberazione, aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio pubblico debbono essere rapportati al miglior risultato economico conseguibile, con adeguamento annuale correlato ai valori di mercato ed al tasso di inflazione programmata.

4. Le tariffe ed i corrispettivi debbono essere adottati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per le singole materie, con i medesimi criteri sopra descritti, assicurando la copertura dei costi afferenti il servizio od il bene cui si riferiscono.

5. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione del relativo provvedimento.

6. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.

7. L'importo minimo per il versamento è previsto in € 3,00 nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 6

Trattamenti agevolati

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione

regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile; qualora consentito, per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

3. Nell'ipotesi in cui i trattamenti agevolati siano discrezionali, l'eventuale concessione deve essere adeguatamente motivata ed il minor gettito conseguente deve essere coperto con adeguati risparmi di spese, diverse da quelle correnti ed obbligatorie, ovvero con fondi propri di bilancio.

4. Il minor gettito derivante dalla concessione di eventuali agevolazioni sui canoni, deliberate in relazione a particolari condizioni d'uso, non può essere recuperato con applicazione di maggiorazioni a carico degli altri utilizzatori.

Art. 7

Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le entrate dell'Ente sono individuati dal Consiglio dell'Unione, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.

2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8

Forme di gestione

1. Il Consiglio determina la forma di gestione delle entrate comunali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra le forme seguenti ed avendo riguardo, nella scelta, a criteri di efficienza, funzionalità, equità ed economicità del servizio:

- a) mediante gestione diretta, in economia;
- b) mediante gestione associata con altri enti locali ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 27 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase, ai sensi dell'art. 1, comma 224, della Legge 24/12/2007, n. 244.

2. Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire, senza oneri aggiuntivi per il contribuente:

- a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997;
- b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione;
- d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, let. b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997.

3. In ogni caso, il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

5. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita documentata relazione predisposta dal responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico

degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

8. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati qualora le disposizioni legislative vigenti lo consentono.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.

3. Il Funzionario responsabile cura ogni attività organizzativa e gestionale utile all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria nonché ogni attività rientrante nell'esercizio del potere di autotutela dell'Ente. Lo stesso Funzionario dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

5. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere ogni misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212/2000.

6. I regolamenti di disciplina delle singole entrate possono prevedere che, nelle ipotesi di riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione vengano svolte dal responsabile dell'Ufficio Tributi, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi, che rimane in capo, in ogni caso, al Funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 10

Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

2. Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

3. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di IMU, la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme riscosse a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed altri accessori.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento disciplinanti le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, relative alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati anche al fine di garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, elementi utili e chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna

entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, salvo nell'ipotesi in cui sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

5. Il funzionario responsabile, in caso di insufficienza o di carenza di risorse tecnico - professionali, potrà avvalersi, per meri fini strumentali - sia nell'ipotesi di gestione diretta sia di gestione associata - di collaborazioni esterne in grado di fornire adeguati supporti organizzativi, procedure informatiche e cartacee, consulenza legale e tributaria, rilievi tecnici e quant'altro risultasse necessario per una razionale organizzazione e per uno svolgimento efficiente del servizio.

Art. 12

Poteri dell'Ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 13

Attività di liquidazione delle obbligazioni tributarie ed extra-tributarie.

1. L'Ente, con l'attività di liquidazione, determina la consistenza del versamento da effettuarsi per ciascuna entrata ed emette gli avvisi che dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. I criteri dell'attività di liquidazione debbono essere chiaramente indicati nei singoli regolamenti delle entrate; per le entrate tributarie, la legge dispone in merito a fattispecie imponibili, soggetti passivi e commisurazione della base imponibile.

3. La liquidazione delle entrate deve, comunque, rispondere a criteri di massima trasparenza, semplicità, certezza del diritto. Tutti i provvedimenti di liquidazione devono essere espressamente motivati.

4. Devono essere garantite ai cittadini la consultazione dei regolamenti, delle misure tariffarie, delle aliquote, dei canoni nonché delle modalità di calcolo delle somme dovute e la massima pubblicizzazione delle scadenze dei termini per il versamento delle somme dovute e degli adempimenti a carico dei cittadini, anche mediante la predisposizione di appositi stampati da porre in distribuzione.

5. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute può avvenire con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato, ovvero con riscossione mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73.

6. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (euro 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed euro 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale). Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

8. In ogni caso, non si procede ad emissione di provvedimenti di liquidazione per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 12,00 salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 14

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra - tributarie.

1. Con l'attività di accertamento e di rettifica il Funzionario responsabile, con la collaborazione dell'ufficio, in relazione alle singole entrate effettua il controllo dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, emettendo, ove necessario, gli avvisi che dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Per le obbligazioni tributarie, i provvedimenti di accertamento devono contenere gli elementi stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; agli accertamenti relativi alle entrate tributarie si applicano, ai sensi dell'art. 50, legge 27/12/97, n. 449, le disposizioni adottate con l'apposito regolamento che introduce

l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Tutti i provvedimenti di accertamento devono essere espressamente motivati.

4. L'avviso di accertamento tributario deve, in ogni caso, indicare:

- l'Ufficio che ha formato l'atto ed il Funzionario responsabile;
- il presupposto per l'insorgenza del credito tributario;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- il periodo di riferimento;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
- le sanzioni, collegate al tributo, irrogabili in base alle normative vigenti e gli interessi dovuti sul solo tributo;
- l'importo complessivamente dovuto;
- la possibilità di adesione e definizione automatica;
- la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento di accertamento con adesione;
- il termine e le modalità di pagamento;
- l'organo ed i termini per proporre ricorso;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

5. Per le obbligazioni non aventi natura tributaria, la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, con gli elementi indicati per gli avvisi di accertamento. La riscossione coattiva delle somme dovute può avvenire con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato, ovvero con riscossione mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73.

6. La comunicazione al contribuente di tutti gli atti indicati nel presente articolo va effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73 ovvero direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (euro 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed euro 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale). Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

8. In ogni caso, non si procede ad emissione di provvedimenti di accertamento e di rettifica per importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 11,00 salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 15

Rimborsi

1. Nell'attività relativa alle liquidazioni ed agli accertamenti sono inquadrate, altresì, l'istruttoria e la risoluzione delle pratiche di rimborso, secondo le specifiche normative di legge e di regolamento.

2. Se è accertato il diritto al rimborso, il procedimento si intende definito con la formale determinazione del funzionario e la relativa comunicazione all'interessato, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

5. L'Amministrazione dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

6. La richiesta di rimborso, intesa come mero e puro sollecito, quando è un atto dovuto perché si è verificato un errore, una duplicazione e/o un'eccedenza di imposta ai danni del contribuente è sufficiente sottoscrivere una semplice istanza.

7. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

8. In caso di diniego al rimborso, la determinazione va adottata, nei termini previsti per le singole entrate, con motivato provvedimento del Funzionario responsabile, e comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

9. E' stabilito in euro 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso delle somme versate.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del procedimento e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 25,00 per anno.

4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Art. 17

Compensazione

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dello stesso tributo comunale, salvo che nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare all'Amministrazione, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

5. È in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

6. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo cui si riferisce la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 18

Interessi

1. Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali ed alle entrate comunali extratributarie, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO V

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 19

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio.
2. Sono equiparate a volontarie le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto ed il versamento tramite c.c.p.
4. Qualunque sia la forma di versamento, sui relativi documenti dovranno essere riportati chiaramente gli estremi dell'atto generatore dell'entrata, le generalità dell'interessato complete di codice fiscale, in maniera da poterne chiaramente identificare la competenza.

Art. 20

Forme di riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui accertamento è divenuto definitivo.
2. Rientrano in questa categoria di entrate anche le riscossioni a seguito di riliquidazione di denunce e dichiarazioni tributarie, che correggano errori della dichiarazione o difformità tra denunce e versamenti.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
5. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
6. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.
7. E' stabilito in euro 12,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

Art. 21

Dilazione e sospensione di pagamento

1. Con deliberazione della Giunta dell'Unione, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Può essere accordato il versamento in forma dilazionata di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà, non solamente economica, del debitore.
4. Si definisce stato temporaneo di difficoltà, la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti emessi dall'Ente, ma è in grado di far fronte l'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale. Tale situazione viene comprovata e verificata sulla base dei seguenti criteri:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE/ DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino a euro 1.000,00	semplice dichiarazione stato di difficoltà temporanea	
da euro 1.000,01	valutazione della dichiarazione ISEE allegata ed eventuale dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione di temporanea difficoltà.	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa.

5. Su richiesta del contribuente debitore, in relazione all'entità della somma da versare e della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, non solo economica, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00 tale importo minimo può essere ridotto in sede di valutazione della capacità finanziaria del debitore ad euro 50,00 in casi di particolare difficoltà della situazione dello stesso. Come previsto dall'art. 1 comma 796 della Legge 27/12/2019 n. 160 il piano di rateazione è così ripartito:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 20.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, come garanzia.

7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 18, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

9. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.

10. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

11. Su richiesta del debitore, in casi particolari, il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 5, può disporre rateizzazioni, bimestrali o trimestrali.

12. In caso di comprovato di grave peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

TITOLO VI

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 22

Tutela giudiziaria.

1. Spetta al Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 546/92, quale rappresentante dell'Ente e previa deliberazione da parte della Giunta dell'Unione, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Presidente dell'Unione può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. Nel caso, per le entrate tributarie ed extra tributarie, di azioni o resistenze innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o Organismi di giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie provinciale e regionale), qualora ne risultasse la necessità e previo apposito mandato del Presidente dell'Unione, la difesa dell'Ente può essere affidata a professionista esterno, abilitato a stare in giudizio, specialista nel campo tributario con il quale

verrà stipulate apposita convenzione, sia per singola entrata che per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

3. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.

Art. 23

Autotutela

1. Il dirigente o il responsabile della gestione del tributo, può procedere, con atto motivato, all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

5. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche da terzi;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 24

Interpello del contribuente.

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il contribuente può presentare all'amministrazione istanze, debitamente dettagliate e documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione tributaria nei suoi confronti, esponendo il caso concreto e specifico, in particolare al fine della corretta applicazione della norma.

2. La risposta del responsabile del tributo è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

3. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

4. Qualora la risposta non pervenga al richiedente entro sessanta giorni dall'istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, non potranno nei suoi confronti essere irrogate, in caso di violazione anche non meramente formale, sanzioni.

5. Qualora l'istanza presentata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la risposta può essere fornita collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso il sito Internet dell'Ente ed i mezzi di informazione locale.

TITOLO VII

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 25

Ravvedimento operoso.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in tutte le ipotesi contemplate dal suddetto articolo alle lett. b) e c), anche oltre il termine di un anno, a condizione che la violazione non sia stata già accertata dall'Ufficio tributario e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Nell'ipotesi in cui l'ufficio abbia emesso provvedimenti di accertamento solo per alcune annualità, il ravvedimento non è comunque consentito ove il contenuto ed i termini della violazione contestata dall'ufficio siano identici anche per le annualità non ancora definite.

3. Il ravvedimento disciplinato dai commi precedenti è applicabile anche ai tributi riscossi in via ordinaria tramite ruolo.

4. Il ravvedimento oltre il termine di un anno è consentito anche per le correzioni di violazioni meramente formali, non incidenti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, mediante presentazione di dichiarazione o comunicazione senza applicazione di sanzioni.

TITOLO VIII

PROCEDURE E MODALITA' D'ESERCIZIO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26

Principi generali

1. L'accertamento con adesione dei tributi unionali si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente e può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/97 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

2. Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento e non si estende a quelli di liquidazione.

Art. 27

Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a fronte di un eventuale ricorso.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 28

Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, o suo delegato, con proposta del responsabile del procedimento del singolo tributo.

Art. 29

Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D. Lgs. 218/1997:

- a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
- su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

Art. 31

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.

2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione, al fine di evitare, da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere, oppure no, presentata richiesta di definizione concordata.

Art. 32

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi, o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 33

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

4. Nel caso di pagamenti in forma rateale si applicano le disposizioni dell'art. 21 del presente regolamento e, la definizione si perfeziona al termine del pagamento dell'ultima rata.

Art. 34
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento iniziale, successivamente definito con adesione, non è pertanto impugnabile, modificabile o integrabile.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO IX
SANZIONI

Art. 35
Disposizioni sanzionatorie.

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D.Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art. 13, e n. 473, artt. da 11 a 14.

In particolare, si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione della sanzione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) misure cautelari;
- n) sospensione dei rimborsi e compensazione.

2. Se la sanzione riguarda l'omesso o il ritardato versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 471.

3. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'avviso di accertamento o rettifica, a norma dell'art. 17, del D.Lgs. 472/97 (Irrogazione immediata).

4. Ove venga adottata una sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, la motivazione deve risultare chiaramente nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

5. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario responsabile dell'entrata così come definito all'articolo 9.

Art. 36
Sanzioni in materia di riscossione tributi.

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 37

Determinazione dell'entità della sanzione.

1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta dell'Unione, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.
2. La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in apposito atto deliberativo a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97, con l'osservanza del procedimento disciplinato dall'art. 16 dello stesso Decreto.

Art. 38

Concorso di violazioni e continuazione.

1. Si applica l'art. 12 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472

Art. 39

Irrogazione della sanzione.

1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all'irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati.
2. L'avviso di contestazione dev'essere notificato nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n. 600/73.
3. La comunicazione dell'irrogazione contestuale all'avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell'accertamento, ovvero mediante notificazione.
4. Nelle ipotesi di errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente che siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 40

Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

Art. 41

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, mediante accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Qualora il contribuente non contesta, in sede giurisdizionale, i risultati raggiunti attraverso l'azione accertatrice del Comune non sono irrogabili sanzioni nella misura intera. Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs. 473/1997 le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte di un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente. Secondo quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 473/1997 non solo nel caso di mera acquiescenza, ma anche di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono ridotte ad un quarto. La sanzione deve essere ridotta anche se non si è raggiunto un accordo tra contribuente e responsabile del procedimento in sede di contraddittorio, o in caso di acquiescenza, purchè non siano state intraprese iniziative contenziose da parte del contribuente stesso.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione sono escluse dalla riduzione.
5. Le sanzioni derivanti dalla mancata e/o incompleta risposta a precise richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla riduzione.

TITOLO X
MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

Art. 42

Finalità e ambito di applicazione

1. Finalità della presente disciplina è quella di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 al fine di adottare misure preventive, che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali, gestiti direttamente dall'Ente o da suo Concessionario il quale coopererà con l'ufficio per dare attuazione alle presenti disposizioni nell'ambito delle previsioni contrattuali.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale l'applicazione del presente titolo può essere temporaneamente sospesa nel caso di eventi eccezionali non prevedibili o incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico delle attività commerciali o produttive.

Art. 43

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito superiore all'importo di euro 100,00, a seguito di emissione di avviso di accertamento od ingiunzione di pagamento non sospeso amministrativamente o giudizialmente.
2. Non si considera irregolare la posizione tributaria in caso di accordo di rateizzazione del debito tributario sottoscritto dal contribuente per il quale risulta rispettato il piano di versamento rateale delle rate scadute alla data della verifica.

Art. 44

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano o che intendono avviare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi; qualora si tratti di esercizio di attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), unica o condizionata, quest'ultima non sarà accoglibile e con relativo divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19, c. 3 della L. 241/1990 s.m.i.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di irregolarità tributaria sia accertata successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, l'ufficio competente al suo rilascio notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività ai sensi del presente articolo di regolamento con le forme e modalità di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. assegnando un termine per la regolarizzazione.
3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine fissato nella comunicazione di avvio del procedimento l'ufficio adotta i motivati provvedimenti di sospensione dell'attività, subordinando la ripresa dell'attività alla regolarizzazione della posizione debitoria, e di eventuale successiva revoca o cessazione definitiva dell'attività in caso di sospensione protratta oltre il termine prefissato dalla normativa applicabile per le diverse fattispecie.
4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
5. A seguito del perfezionamento di un accordo di rateizzazione (con sottoscrizione dell'accordo e versamento della prima rata) e finché verrà mantenuta la regolarità del versamento degli importi come previsto dall'art. 21, del presente regolamento il sottoscrittore non è considerato inadempiente nei confronti dell'Ente.

Art. 45

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a verificare in collaborazione con gli altri uffici, la regolarità tributaria del soggetto istante/dichiarante.

2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica; nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi dovuti mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Art. 46

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari provvederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento la verifica della posizione di regolarità tributaria si applica ai tributi TARI ed IMU; con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario l'applicazione delle presenti disposizioni verrà estesa alle altre tipologie di tributi gestite direttamente dall'Ente o dal concessionario della riscossione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 48

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione, decorsi i termini di legge.

2. Al contenuto del presente regolamento, non devono uniformarsi i regolamenti delle singole entrate già disciplinate e, per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti, si fa riferimento al presente regolamento.

3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.